

Edizione di martedì 29 ottobre 2013

ADEMPIMENTI

[L'applicazione dello "spesometro" agli enti sportivi dilettantistici](#)

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

IMU E TRIBUTI LOCALI

[Più tempo a disposizione per i Piani Urbanistici Particolareggiati](#)

di Leonardo Pietrobon

IMU E TRIBUTI LOCALI

[Fabbricati rurali con efficacia retroattiva quinquennale](#)

di Fabio Garrini

IMPOSTE SUL REDDITO

[Legge di Stabilità 2014: perdite su crediti](#)

di Adriana Padula, Giovanni Valcarenghi

ISTITUTI DEFLATTIVI

[Accertamento con adesione: l'invito del contribuente al contraddittorio non è obbligatorio?](#)

di Giancarlo Falco

ORGANIZZAZIONE STUDIO

[Segmentare i clienti](#)

di Michele D'Agnolo

ADEMPIMENTI

L'applicazione dello "spesometro" agli enti sportivi dilettantistici

di **Guido Martinelli, Marta Saccaro**

Lo "**spesometro**", cioè la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, introdotto dall'art. 21 del D.L. n. 78/2010, è ormai in dirittura d'arrivo ma non pochi sono i dubbi interpretativi, relativamente alle **modalità di compilazione del modulo**, che affliggono il **mondo dello sport**.

Le associazioni con partita IVA sono obbligate all'adempimento

L'unico aspetto sul quale non ci sono dubbi è che **l'adempimento compete anche alle associazioni sportive dilettantistiche con partita IVA, limitatamente, però, alle operazioni registrate nell'ambito dell'attività commerciale, a prescindere dal regime contabile adottato (ordinario o semplificato)**. La circostanza è stata precisata dall'Agenzia delle Entrate nella [circolare n. 24/E del 30 maggio 2011](#), con la quale è stato chiarito che tra i soggetti obbligati rientrano anche "*gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972*".

In funzione del fatto che questi soggetti liquidino l'IVA mensilmente o trimestralmente, la prossima scadenza per l'invio della comunicazione relativa al 2012 è quindi, anche per questi soggetti, il 12 novembre o il 21 novembre p.v.

Le modalità di compilazione per le associazioni che hanno optato per la legge n. 398/1991

Se, pertanto, è chiaro che anche le associazioni sportive dilettantistiche con partita IVA devono sottostare all'adempimento per dichiarare le operazioni effettuate nell'ambito dell'attività commerciale, non è però stato precisato **come devono compilare la comunicazione quei soggetti che hanno optato per l'applicazione del regime forfettario previsto dalla L. n. 398/1991**.

Come si ricorderà, questo regime consente alle associazioni che vi aderiscono di determinare in maniera forfettaria l'imposta sul valore aggiunto da versare, sulla base dell'IVA indicata nelle fatture emesse. Si versa quindi il 50% dell'IVA indicata nelle fatture, salvo che per le operazioni di sponsorizzazione (per le quali la detrazione è limitata al 10%) e le cessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica (per le quali la detrazione si riduce al 33,33%). La legge prevede che l'imposta così determinata venga versata ogni tre mesi: chi applica questo regime è quindi un soggetto trimestrale per necessità, senza la possibilità di

effettuare i versamenti mensilmente. **La scadenza per la presentazione del modello ai fini della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA è quindi il 21 novembre p.v..**

Per questi soggetti, però, si tratta di capire quali siano le operazioni da indicare nel modello approvato dal provvedimento del 2 agosto 2013 e successivamente aggiornato dall'Agenzia delle Entrate, attraverso una ri-edizione della comunicazione sul proprio sito *internet*, lo scorso 10 ottobre. Come detto, l'adempimento è previsto dal comma 1 dell'art. 21 del D.L. n. 78/2010, che prevede l'obbligo della comunicazione telematica delle "operazioni rilevanti ai fini iva".

In via interpretativa, si può quindi affermare che **poiché, come più sopra anticipato, per i soggetti in 398 rilevano solo le operazioni attive (in quanto, come detto, l'imposta da versare si determina a forfait su quella indicata in fattura), nessun obbligo di comunicazione compete per gli acquisti.** Per queste operazioni, infatti, il comma 4 dell'art. 2 della L. n. 398/1991 non prevede la registrazione ma solo l'obbligo di numerarle progressivamente per anno solare e di conservarle. **Solo per le fatture emesse è previsto l'obbligo di registrazione nell'apposito prospetto.** Questa impostazione è conseguente alla considerazione che le operazioni passive non hanno alcun effetto nella determinazione dell'imposta da versare visto che nel regime della L. n. 398/1991 si fa riferimento solo alle operazioni attive e che l'IVA da versare viene determinata a *forfait* sull'imposta a debito.

Poiché il modello per la comunicazione delle operazioni rilevanti agli effetti dell'IVA richiede la "data di registrazione" e visto che, come sopra detto, solo le operazioni attive poste in essere dai soggetti in 398 devono essere annotate nel modello conforme a quello approvato con DM 11 febbraio 1997, opportunamente integrato, si ritiene che, per i soggetti che applicano il regime forfettario, solo per queste ultime valga l'obbligo di comunicazione attraverso lo "spesometro".

Non si può arrivare infatti alla conclusione che l'obbligo di indicare solo le operazioni registrate nello spesometro consenta di sovvertire le regole previste dalla L. n. 398/1991 imponendo un obbligo di registrazione anche per le operazioni attive.

Le società di capitali sportive dilettantistiche in 398

Le considerazioni sopra espresse valgono anche per le società di capitali sportive dilettantistiche che, avvalendosi dell'estensione del regime forfettario prevista dall'art. 90, comma 1, della L. n. 289/2002, hanno scelto di determinare il reddito imponibile e l'IVA da versare secondo le regole della L. n. 398/1991.

Per quanto sopra sostenuto, anche in questo caso, la comunicazione dovrebbe riguardare solo le operazioni attive.

Si ricorda però che questi soggetti se da un lato sono esonerati dagli adempimenti – compreso quello di registrazione delle operazioni – agli effetti dell'IVA, sono tenuti ad un obbligo civilistico di contabilizzazione di tutte le movimentazioni.

Sarebbe quindi più che mai auspicabile che l'Agenzia delle Entrate provveda a chiarire se anche per le società di capitali sportive dilettantistiche che applicano il regime della L. n. 398/1991 – come per le associazioni in regime forfettario – la **compilazione dello spesometro possa ritenersi esaurita nella sola indicazione delle operazioni attive.**

IMU E TRIBUTI LOCALI

Più tempo a disposizione per i Piani Urbanistici Particolareggiati

di **Leonardo Pietrobon**

In base a quanto stabilito dall'[articolo 6, comma 6 del D.L. 102/2013](#), i **trasferimenti di immobili compresi in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati**, avranno ulteriori sei anni dal trasferimento per l'**utilizzo edificatorio**, senza che ciò comporti la decadenza dall'applicazione dell'aliquota agevolata dell'imposta di registro nella misura dell'1%, prevista dall'art. 1, undicesimo periodo, della Tariffa, Parte I, del D.P.R. 131/1986, come modificato dall'articolo 1, commi 25-28 L. n. 244/2007.

La citata novità normativa si inserisce con riferimento al termine temporale di cinque anni stabilito dalla norma "principale" di cui all'articolo 1, undicesimo periodo, della Tariffa, Parte I del D.P.R. 131/1986, la quale prevede che l'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1% trovi applicazione a condizione che l'intervento a cui è finalizzato il trasferimento immobiliare si concluda **entro cinque anni** dalla data di rogito notarile.

Da un punto di vista generale, quindi, i trasferimenti di immobili, ricadenti in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione di piani di edilizia convenzionata, comunque denominati, possono essere sottoposti al seguente regime impositivo:

- nella misura dell'**1%** per quanto riguarda l'**imposta di registro**;
- nella misura del **3%**, a titolo di **imposta ipotecaria**;
- nella misura dell'**1%**, per quanto concerne l'**imposta catastale**.

La **proroga del termine per l'ultimazione dell'intervento**, stabilita dal citato **articolo 6 del D.L. 102/2013**, si inserisce quale ulteriore modifica delle disposizioni di cui al D.L. 225/2010, con le quali il Legislatore aveva stabilito un primo prolungamento di tre anni, del termine a disposizione del soggetto acquirente l'immobile per il quale è stata applicata l'agevolazione in commento.

Per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. 102/2013 e da un punto di vista meramente operativo, quindi, i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati possono godere del regime agevolativo, con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1%, a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga **entro 5 anni** dalla data di trasferimento, **prorogati di altri sei anni**, per un totale complessivo di **undici anni** dalla data di stipula dell'atto.

Una questione che si pone è quella concernente **l'applicazione retroattiva** o meno di tale norma.

A tal riguardo appare doveroso mettere in evidenza che il comma 6 dell'articolo 6 del D.L. n. 102/2013, a differenza dell'articolo 2, comma 23, primo periodo D.L. 225/2010,

- **non modifica l'articolo 1 della Tariffa**, Parte Prima del D.P.R. 131/1986;
- **non apporta modifiche neppure alla L. 10/2011**, con la quale al comma 23 dell'art. 1, ha stabilito che *“il termine di riferimento degli atti pubblici formati, degli atti giudiziari pubblicati o emanati e delle scritture private autenticate a cui si applicano le disposizioni di cui ai [commi 25, 26 e 27 dell'articolo 1 L. 244/2007](#), decorre dall'anno 2005”*.

Tale impostazione, soprattutto con riferimento al secondo aspetto, fa presumere che la proroga complessiva di sei anni dal termine quinquennale stabilito nella norma “principale” sia applicabile retroattivamente e, quindi, anche per gli atti di trasferimento **posti in essere dal 2005**.

Un ulteriore aspetto che merita di essere ricordato è rappresentato dall'**individuazione del soggetto** che deve attuare il piano di edilizia convenzionata. A tal proposito, dopo le innumerevoli sentenze di diverso grado, in cui veniva stabilita la **mancanza** nella norma originaria dell'agevolazione – con riferimento all'art. 33, comma 3 L. 388/2000 – di un **requisito soggettivo**, tale per cui era indifferente chi fosse il soggetto che procedeva all'utilizzazione edificatoria (sul punto si vedano ad esempio le sentenze della CTP di Treviso n. 87/4/06, 94/1/07 e 99/1/07, della CTP di Bologna n. 156/21/06, CTP di Reggio Emilia n. 23/5/05, CTP di Ravenna n. 222/2/05, CTR del Veneto n. 7/3/09), la **Corte di Cassazione**, dapprima con la [sentenza n. 18679/2010](#) e poi con la recente [sentenza n. 17902/2013](#), ha stabilito che l'agevolazione per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, come disciplinata dall'art. 33 co. 3 della L. 388/2000, si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga, ad opera dello **stesso soggetto acquirente**. In tal modo, quindi, la Suprema Corte ha individuato l'esistenza di un presupposto soggettivo per l'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1%, in luogo di quella ordinaria. Tale impostazione trova peraltro conferma anche nella nuova formulazione della norma introdotta a “regime” nell'art. 1, undicesimo periodo, della Tariffa, Parte I, del D.P.R. 131/1986, in cui viene fatto riferimento al concetto di **“termine di edificazione”**, che presuppone la fruizione dell'aliquota ridotta solo in capo al soggetto che **porta a termine l'edificazione** e non a tutti gli eventuali soggetti che acquistano e rivendono l'immobile.

Coordinando tali indicazioni della Corte di Cassazione con le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6 del D.L. 102/2013, il soggetto che ha intenzione di beneficiare del “regime agevolativo” previsto dall'articolo 1, undicesimo periodo, della Tariffa, Parte I, del D.P.R. 131/1986 e non intende incorrere nella decadenza, **ha a disposizione undici anni per il completamento dell'edificazione**.

IMU E TRIBUTI LOCALI

Fabbricati rurali con efficacia retroattiva quinquennale

di **Fabio Garrini**

Continuando l'analisi delle novità con impatto fiscale sui contribuenti previste in sede di **conversione del DL 102/13** – si rinvia al precedente contributo ([si veda Euroconference news del 28/10/2013](#)) per quanto riguarda le assimilazioni all'abitazione principale e l'esonero in favore dei fabbricati invenduti delle imprese – occorre segnalare prima di tutto l'intervento riguardante la **definizione di fabbricato rurale** e l'**efficacia retroattiva per la determinazione del tributo comunale** (IMU, ma soprattutto per l'ICI dovuta sino al 2011).

Fabbricati rurali

La legge di conversione al DL 102/2013 interviene sull'annoso tema dei **fabbricati rurali**, ossia quei fabbricati (abitativi o strumentali) che risultano asserviti all'attività agricola e che rispettano i requisiti fissati **dall'art. 9 del DL 557/1993**. Tema che pare non trovare mai pace.

Occorre ricordare che il DL 201/2011 aveva introdotto una specifica disciplina per il riconoscimento della ruralità, secondo cui i contribuenti erano tenuti a presentare, entro il **30 settembre dello scorso anno** (il termine venne ripetutamente prorogato), una specifica **istanza all'Agenzia del Territorio**. A tale domanda di variazione catastale doveva essere allegata un'**autocertificazione** nella quale il contribuente era tenuto a dichiarare che l'immobile possedeva, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità.

Sul punto la **giurisprudenza di merito** aveva sollevato dubbi circa il fatto che a tale disposizione potesse essere riconosciuta valenza retroattiva a sanare una situazione catastale non corretta (la Cassazione ripetutamente aveva sentenziato che i fabbricati rurali dovessero essere classati nelle categorie catastali A/6 e D/10).

Il **comma 5-ter** (introdotto in sede di conversione) dell'art. 2 del DL 102/2013 stabilisce che la presentazione delle richiamate domande di variazione e quindi l'inserimento dell'annotazione riguardante la ruralità negli atti catastali **producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente** a quello di presentazione della domanda. Viene quindi confermata la valenza retroattiva di tale variazione, con evidenti **effetti sulla situazione ICI pregressa**. Pare però anche definitivamente acclarato il fatto che, per il riconoscimento dei requisiti di ruralità, deve esservi la prevista annotazione agli atti catastali. In assenza il fabbricato deve scontare ordinariamente l'imposta.

Approvazione aliquote IMU

Il DL 102/2013 aveva differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali, spostandolo dal 30 settembre al **30 novembre**. Sotto il profilo tributario occorre osservare che tale termine è anche quello entro il quale i Comuni approvano **aliquote e detrazioni, nonché i regolamenti, ai fini IMU**. Su questo punto la Legge di conversione puntualizza che essi acquistano efficacia a decorrere dalla data di **pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun Comune**, che deve avvenire entro il **9 dicembre 2013** e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Pare di capire quindi che, anche stavolta, le indicazioni per effettuare il calcolo del saldo saranno definitivamente disponibili **all'ultimo momento**.

Premi assicurativi

Il sede di **conversione del DL 102/2013** è stata apportata una correzione anche alla contestata norma che **riduce il tetto di rilevanza** dei premi assicurativi pagati, cui viene riconosciuta la detrazione nel limite del 19%. Si tratta di una previsione (art. 12 c. 1) che colpisce moltissimi contribuenti, visto che tale riduzione interessa tanto le polizze a copertura del **rischio morte ed invalidità permanente**, quanto i premi per le polizze **vita sottoscritte entro il 31 dicembre 2000** (in tal senso depone l'art. 12 c. 2 del decreto). In particolare viene previsto che:

- per i premi pagati nel **2013** viene ridotto il tetto da € 1.291,14 (ossia due milioni e mezzo di lire, il limite vigente sino allo scorso periodo d'imposta 2012) ad **€ 630**;
- per i premi pagati **a partire dal 2014**, il tetto alla detrazione viene limitata ai premi sino ad un massimo di **€ 530** (la versione originaria del decreto prevedeva un tetto di € 230);
- in sede di conversione viene inoltre previsto il mantenimento del tetto di **€ 1.291,14** alla spesa detraibile limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il **rischio di non autosufficienza** nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.

Si ricorda invece che nulla cambia in relazione ai **versamenti effettuati in favore dei fondi pensione**, per i quali permane la deduzione dal reddito complessivo nel limite di € 5.164 (ossia dieci milioni di lire).

IMPOSTE SUL REDDITO

Legge di Stabilità 2014: perdite su crediti

di **Adriana Padula, Giovanni Valcarenghi**

Il disegno di **legge di Stabilità 2014** mette nuovamente mano alla disciplina delle perdite su crediti. Il testo, attualmente all'esame della V Commissione Bilancio, integrando il dettato dell'art. 101, comma 5 del TUIR, ammette al pieno riconoscimento fiscale le perdite prodotte dalla **cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza dei principi contabili nazionali**. In sostanza, gli "elementi certi e precisi" richiesti ordinariamente per la deduzione delle perdite, si considererebbero automaticamente integrati in tutti i casi in cui la cancellazione dall'attivo patrimoniale dei crediti scaturisca da **eventi realizzativi**.

Quello richiamato è solo l'ultimo degli interventi di revisione dell'art. 101, comma 5, del TUIR, che si arricchisce di una nuova e ulteriore ipotesi di deduzione *ex lege* delle perdite su crediti; circostanza che, una volta accertata non richiederebbe, come di consueto, la preventiva dimostrazione con adeguati mezzi di prova della esistenza e della oggettiva determinabilità della perdita. Di recente, l'art. 33, comma 5, del D.L. 22 giugno 2012, n. 33, aveva infatti già attribuito dignità normativa a fattispecie sulle quali la prassi amministrativa e la giurisprudenza di legittimità si erano espresse in precedenza (deducibilità delle perdite su crediti di modesto importo, su crediti prescritti e su perdite conseguenti ad accordi di ristrutturazione del debito).

Nell'ambito dello stesso intervento di revisione, con modifica all'art. 101, comma 5 del TUIR, era stato esplicitato il principio di **automatica rilevanza fiscale della cancellazione dei crediti dal bilancio las/lfrs, operata in dipendenza di eventi estintivi**. Per i soggetti *las adopter*, infatti, gli elementi di certezza e precisione si considerano integrati in ciascuna delle ipotesi in cui è possibile effettuare la *derecognition* di un credito, attuata in conseguenza di eventi estintivi giuridici o puramente contabili. Si tratta dell'esplicitazione sul piano normativo del principio di **derivazione rafforzata** della base imponibile IRES dalle risultanze contabili, incardinato nell'art. 83 del TUIR.

Da tale previsione, come peraltro esplicitato dalla [circolare 1° agosto 2013 n. 26/E](#), rimanevano invece escluse le società e gli enti che adottano i principi contabili domestici per la redazione del bilancio. Per i soggetti *lta gaap*, in concomitanza con la manifestazione di eventi realizzativi del credito, era comunque richiesto di offrire preventiva dimostrazione coi consueti mezzi di prova, dei requisiti di certezza e precisione della perdita, di cui all'art. 101, comma 5, del TUIR. L'intervento, pertanto, di fatto eliminerebbe la differenza di trattamento oggi esistente tra i soggetti che si avvalgono dei principi contabili domestici e i soggetti

las/lfrs.

E' appena il caso di specificare che le perdite, che potrebbero beneficiare della immediata deduzione, sono quelle che originano da **eventi realizzativi del credito** e non invece da procedimenti valutativi interni. Tali eventi devono essere, pertanto, ricondotti al negozio della cessione senza diritto di regresso (pro soluto), alla conclusione di accordi transattivi, alla rinuncia all'incasso, alla intervenuta prescrizione dei relativi diritti.

In relazione ai crediti ceduti in modo definitivo per i quali il rischio di insolvenza è trasferito al cessionario (pro soluto), il principio contabile OIC n. 15 chiarisce che devono essere rimossi dal bilancio e l'utile o la perdita devono essere riconosciuti per la differenza tra il valore ricevuto e il valore a cui erano iscritti in bilancio.

La fattispecie della prescrizione del diritto all'incasso del credito, che contabilmente ne giustifica la cancellazione, costituisce, invece, già uno dei presupposti esplicitati dal Tuir per l'automatica deduzione della perdita subita.

Se venissero confermati gli orientamenti amministrativi espressi per i soggetti las e sintetizzati dalla circolare 1° agosto 2013, n. 26/E, inoltre, l'evento estintivo del credito andrebbe ricercato non solo in cause che traggono origine da un fatto giuridicamente rilevante, ma anche in determinazioni di esclusiva natura contabile (senza cioè che diano luogo al trasferimento o all'estinzione sul piano giuridico dei relativi diritti). Se così fosse, la rinuncia al credito per ragioni imprenditoriali, quale che sia la motivazione sottostante, legittimerebbe l'immediata deduzione della perdita.

Rimane fermo che, anche in questa circostanza, come per i soggetti las *adopter*, l'amministrazione finanziaria potrebbe contestare la illegittimità della deduzione operata sulla base della comprovata antieconomicità dell'operazione da cui la perdita ha avuto origine. L'accertamento di tali condizioni potrebbe, infatti, motivare l'eccezione di dissimulazione di un atto di liberalità.

ISTITUTI DEFLATTIVI

Accertamento con adesione: l'invito del contribuente al contraddittorio non è obbligatorio?

di Giancarlo Falco

L'Ordinamento tributario prevede al comma 2 dell'art. 6 del D. Lgs. 218/1997 la **possibilità per il contribuente**, nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento, di formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, **istanza in carta libera di accertamento con adesione**. Lo stesso art. 6, al comma 4, prevede che: ***“Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire”***.

La lettura della norma non sembra lasciare spazio ad interpretazioni e, pertanto, qualora non fossero rispettati tali dettami si dovrebbe avere come conseguenza la nullità dell'intero procedimento.

Dello stesso avviso è anche la giurisprudenza di merito, che ha dimostrato una propensione ad annullare gli atti impositivi impugnati dai contribuenti nei casi in cui l'Ufficio non avesse dato seguito alle istanze di accertamento con adesione, **omettendo di fissare il relativo contraddittorio**.

La **Commissione tributaria provinciale di Ragusa con la sentenza n. 291 del 2001**, richiamando la **C.M. n.235/E del 1997**, ha sottolineato come *“il Ministero, pur ritenendo facoltativo per l'ufficio di attivare di sua iniziativa il procedimento, ritenga al contrario un diritto del contribuente farlo di propria iniziativa e, per converso, **un dovere dell'Ufficio di dare corso all'iter sopra delineato** (convocazione, esame delle ragioni del contribuente, proposta accertamento con adesione o presa d'atto dell'inammissibilità del contrasto, che apre irrimediabilmente la via al contenzioso)”*. Pertanto, l'inadempienza dell'Amministrazione finanziaria, che non ha posto il contribuente nella possibilità di confrontarsi con la propria controparte, impedirebbe il formarsi della definitività della pretesa erariale, facendo venire meno l'accertamento medesimo. Con la **sentenza n. 289 del 2003**, la **Commissione tributaria provinciale di Siracusa** ha ritenuto che la mancanza dell'invito a comparire entro il termine di 15 giorni, ***“tassativamente previsto”*** dalla norma, renda ***“nullo ab origine”*** l'atto di iscrizione a ruolo delle somme accertate con atti impositivi per cui il contribuente aveva *“inutilmente”* presentato istanza di adesione.

La **Commissione tributaria provinciale di Nuoro**, con la **sentenza n. 208 del 2008**, ha sancito la nullità dell'atto di accertamento a seguito del mancato invito al contraddittorio dell'Ufficio,

sostenendo che la dizione letterale della relativa norma **“non sembra lasciare spazio di discrezionalità all’Agenzia in ordine alla convocazione del contribuente entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza”**. Anche la **sentenza n. 103 del 2009 della Commissione tributaria provinciale di Genova** risulta fondata sull’obbligo del contraddittorio tra contribuente e Ufficio accertatore, dalla quale discenderebbe la nullità di un avviso di accertamento, a cui è seguita la violazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’obbligo di convocare il contribuente.

Nella sentenza n. 16 del 2009, la Commissione tributaria regionale di Trento ha incentrato, richiamando i precetti dello Statuto del Contribuente, la propria decisione sui **“principi di “collaborazione” e “buona fede” che la citata legge n. 212/2000 impone alle parti del rapporto tributario”**.

Degna di nota è anche la **sentenza n. 96 del 2009 della Commissione tributaria provinciale di Torino**: nel caso di specie, l’Ufficio, a seguito dell’istanza di adesione del contribuente, ha risposto con una comunicazione di diniego di un’autotutela mai presentata. La Commissione, accogliendo il ricorso di parte privata avverso l’avviso di accertamento, ha affermato che, a fronte dell’esistenza di un diritto al contraddittorio in capo al contribuente, esiste **“l’obbligo – e non la mera facoltà – dell’Ufficio di convocare il contribuente e sentire ed esaminare le ragioni dello stesso”**. Secondo la sentenza richiamata, **“a nulla rileva che il legislatore non abbia testualmente ed espressamente previsto che l’amministrazione è obbligata a convocare il contribuente ... giacché tale obbligo consegue al rispetto dei diritti fondamentali in capo ai soggetti, quale, appunto, il diritto di difesa”**.

Sulla base delle considerazioni fin qui esposte, dunque, sarebbe da ritenere **nullo ab origine** l’avviso di accertamento per il quale il contribuente abbia presentato all’Ufficio che lo ha emesso apposita istanza di accertamento con adesione ed a tale istanza l’Ufficio non abbia dato riscontro invitando il contribuente a comparire, ai sensi dell’art. 6 D. Lgs. 218/1997.

Tuttavia non dello stesso avviso è la **Corte di Cassazione** che ha affrontato il caso con **[l’Ordinanza n. 21760 del 2012](#)**: per la Corte la mancata convocazione del contribuente non può avere alcun riflesso sulla validità dell’accertamento, tantomeno provocare la nullità dello stesso in quanto **tale sanzione non è prevista dalla legge**.

La convocazione del contribuente costituisce per l’Ufficio **“non un obbligo ma una mera facoltà da esercitarsi in relazione ad una valutazione discrezionale del carattere di decisività degli elementi posti a base dell’accertamento e di evitare la contestazione in sede giurisprudenziale”**.

Tale chiaro orientamento appare ormai consolidato, in quanto conferma un principio già espresso da altre precedenti sentenze (Ordinanza n. 29127 del 2011; Sentenza n. 3676/2010 e Sentenza n. 28051/2009).

Tuttavia le argomentazioni della Corte sono, a parere di chi scrive, assai **discutibili** in quanto appaiono estranee alla *ratio* dell’istituto e, soprattutto, alle **tutele minime** che dovrebbero essere garantite ai contribuenti.

ORGANIZZAZIONE STUDIO

Segmentare i clienti

di Michele D'Agnolo

Segmentare i clienti non vuol dire “farli a pezzettini”, anche se talvolta ci fanno davvero perdere la pazienza e ce ne sarebbe ben donde.

Segmentare la clientela significa piuttosto cominciare ad **analizzare i clienti in base alle loro caratteristiche**. I clienti infatti non sono tutti uguali. Non tutti acquistano gli stessi servizi, non tutti gradiscono essere trattati allo stesso modo. Non tutti desiderano lo stesso livello di servizio.

Segmentare la clientela è quindi **una delle prime mosse** che uno studio orientato al cliente deve fare.

La segmentazione della clientela **serve a verificare se stiamo trattando ciascun cliente nel modo giusto** e soprattutto se gli stiamo proponendo tutte le prestazioni di cui potrebbe avere bisogno nella forma e nella modalità a lui gradita.

Per partire, basta prendere l'elenco dei clienti e provare a declinare alcune caratteristiche. Il discorso diventa allora **in base a quali criteri segmentare i nostri clienti**. Alcuni sono davvero banali: la **zona geografica** in cui hanno sede, in modo da verificare se lo studio è correttamente localizzato o se nella zona di riferimento vi è ancora una quota di mercato conquistabile. Lo studio potrebbe essere troppo dipendente da un'area geografica depressa o trovarsi in una zona eccessivamente esposta alla concorrenza.

Il **settore di attività**, che può essere approfondito fino al codice ATECO, è un'altra informazione molto interessante, che ci permette di cogliere potenziali specializzazioni dello studio e inoltre di utilizzare la tecnica del “pettine”, riproducendo esperienze già presenti in studio: se abbiamo svolto alcune perizie sull'anatocismo bancario, perché non provare a venderne ancora? Possiamo anche verificare se siamo troppo dipendenti da qualche cliente o se siamo esposti a qualche particolare settore economico o specializzazione. Dipendere dai meri adempimenti significa essere totalmente in balia del legislatore fiscale e dei suoi capricci.

L'**età dei clienti** è molto importante. Se serviamo persone fisiche e sono anziane, dovremo cambiare tipologia di servizi da imprenditoriali a servizi per pensionati quali modello 730, RED, ecc.; se serviamo imprese dovremo capire quali e quante possono essere in procinto di un cambio generazionale per seguire la loro sostenibilità e la nostra lavorando per conservare

l'azienda e il rapporto con essa; se serviamo le start-up dovremo essere low cost e pronti a lunghe attese per essere pagati.

I clienti possono essere inoltre divisi, in modo forse meno ovvio, tra **clienti istituzionali e clienti di sussistenza**. Il cliente istituzionale ha una realtà economica che gli sopravviverà, mentre il cliente di sussistenza lavora per vivere e non pensa a qualcosa di più grande. Ovviamente il cliente istituzionale ha un valore a vita molto maggiore, ma soprattutto se è di grande dimensione può essere difficile rimanere in sella per molto tempo in quanto vi sarà grande competizione da parte di altri professionisti.

La **durata media del rapporto con lo studio** di ciascun cliente è anch'essa molto significativa, ci permette di capire il grado di fidelizzazione con la nostra clientela e di capire se abbiamo collaboratori particolarmente attraenti o respingenti.

La **fonte "commerciale"** da cui provengono i clienti è un altro criterio per segmentarli. Se vengono da alcuni soggetti soddisfatti che ci fanno il passaparola, è bene saperlo e trattare questi benefattori con le dovute riverenze. Se è un solo professionista a portare il "pane" per tutti, in quanto unico referente per la comunicazione esterna dello studio, cominciate a preoccuparvi.

Il **grado di saturazione dei clienti rispetto al nostro portafoglio di servizi** è un diverso criterio per verificare se ci sono spazi per crescere mantenendo gli attuali legami e facendo cross-vendita, cioè proponendo altri servizi dello studio ai nostri attuali clienti. Non sempre i clienti si lasciano "monopolizzare" da un solo professionista o studio, ma vale la pena tentare perché il costo del contatto è in questi casi molto minore rispetto ad un cliente da conquistare di sana pianta.

Ci sono **clienti "da supermercato" e clienti "da confessionale"**. I clienti da supermercato vi parlano via mail e non hanno bisogno di alcun contatto, anzi lo rifuggono. I clienti da confessionale, al contrario, hanno bisogno di contatti frequenti e regolari, spesso con presenza presso la loro sede.

Ci sono clienti che non hanno mai avuto problemi con noi e altri ai quali abbiamo nostro malgrado commesso qualche piccolo disservizio. Questi clienti dovranno essere trattati in modo particolarmente attento soprattutto nel periodo immediatamente successivo alla non conformità per poterli riconquistare. Guai a sbagliare di nuovo o ad essere "ruvidi" con un cliente già "scottato".

I criteri di segmentazione, come potete vedere, possono essere molteplici, ma la logica è quella di **trovare una caratteristica e provare a declinarla**. Questo costituisce sempre un utile spunto di ragionamento per l'impostazione dei servizi dello studio nei confronti dei clienti. Non sarà così soddisfacente come farli a fettine, ma sicuramente ci aiuterà a capirli e a servirli meglio.